

Allegato B)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEGLI ORTI URBANI

Disposizioni generali

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) Complesso di orti:

Struttura di proprietà pubblica (o di proprietà privata ceduta in uso al Comune) che raggruppa l'insieme degli orti che può essere gestita da un Ente del Terzo Settore o altra Istituzione di carattere privato che non persegue scopo di lucro, in modo unitario secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di Concessione/affidamento.

b) Orti urbani:

appezzamenti di terreno, situati entro un "Complesso di orti", da cui l'assegnatario ottiene una produzione di fiori, frutti e ortaggi per sé e per la propria famiglia. Laddove previsto dal Regolamento, la produzione può essere ceduta al Soggetto gestore del complesso di orti, con le modalità che saranno definite, anche al fine di contribuire alle spese per la manutenzione e gli investimenti della struttura.

c) Orti didattici:

appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, che assolvono essenzialmente allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza ed al piacere del coltivare la terra. In tali spazi i ragazzi sono guidati nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche sul terreno. Gli orti didattici possono essere parte di un "Complesso di orti" più ampio.

d) Organi:

sono definiti organi deputati alla gestione degli orti urbani i seguenti:

soggetto Gestore/Concessionario, se individuato.

Assemblea degli ortisti composta da tutti gli assegnatari.

Comitato Gestione Orti composto come da art. 11 del presente regolamento.

Commissione per Controversie: esercita i compiti di cui all'art. 24

Articolo 1

Orti urbani

1. I terreni destinati ad uso orti urbani, stante la loro principale e prevalente ubicazione, sono quelli resi disponibili dall'Amministrazione Comunale, con il fine di evitare l'isolamento e di incentivare i momenti di socializzazione e di incontro, di promozione, di informazione, di didattica e svago, scambio intergenerazionale, recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sensibilità ambientale e sani stili di vita, nonché di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa di un bene comune.
2. Le porzioni di terreno e/o parti di esse sono destinate alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche, profumate, fiori, specie arbustive ed arboree, ma anche endemiche e per la conservazione del germoplasma, con incentivazione, ove possibile di quelle specie autoctone tipiche dell'agricoltura domestica mediterranea ed in particolare di quella toscana. Sono esclusi dalle possibilità di coltivazione degli orti gli inserimenti di alberi da frutto.
3. Sono affidati in gestione alle persone residenti nel Comune di Quarrata, con età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del bando pubblico di assegnazione.
4. Ogni singolo appezzamento, denominato "orto", la cui superficie varia da un minimo di mq. 50 ad un massimo di mq.150, è destinato all'assegnatario ed al suo nucleo familiare, secondo le modalità del presente Regolamento.

Articolo 2

Soggetto Gestore

1. Il Complesso di Orti posto nel Comune di Quarrata ed ubicato in località/frazione Caserana (via della Viuccia) è di proprietà del Comune di Quarrata.
2. Il Comune può gestire direttamente l'intero complesso di orti, attraverso le proprie strutture/uffici oppure darlo in concessione/gestione ad un soggetto terzo, che ne garantisca la piena funzionalità, la conservazione del bene e la gestione secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
3. Nel caso non venga individuato un soggetto gestore o concessionario, qualsiasi riferimento ad esso nel presente regolamento deve intendersi riferito all'Amministrazione Comunale.

Articolo 3

Affidamento degli orti

1. L'affidamento degli orti, curato direttamente dal Comune, avviene sulla base di una graduatoria che resta in vigore 5 anni e che viene determinata con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 4.
2. Il Comitato di Gestione Orti, di cui all'articolo 11, provvede al censimento dei lotti liberi e al loro successivo affidamento, seguendo l'ordine della graduatoria vigente.
3. In caso di esaurimento della graduatoria oppure alla sua naturale scadenza, il Comune pubblica un nuovo bando per l'assegnazione degli orti liberi.
4. L'Amministrazione Comunale predispone e pubblica, anche sulla Banca della Terra, un avviso per la selezione dei cittadini interessati alla cura e coltivazione degli orti.
5. Gli interessati presentano istanza con le modalità e secondo la tempistica stabilita nell'avviso.
6. La valutazione delle istanze di assegnazione è effettuata a cura del Servizio comunale competente.
7. La durata dell'assegnazione è di cinque anni, salvo anticipata rinuncia, decesso dell'assegnatario o revoca da parte del Comune di Quarrata. L'assegnazione potrà essere prorogata per ulteriori cinque anni, su richiesta scritta dell'assegnatario e previa conferma della permanenza dei requisiti.
8. Il Comune può riservare una quota di orti da assegnare a Enti del Terzo Settore, che ne facciano richiesta, per progetti di inclusione sociale. Gli orti destinati a questi Enti verranno assegnati dietro presentazione di un progetto di coltivazione. Gli Enti del Terzo Settore sottoscriveranno una convenzione con il Comune di Quarrata (o con il soggetto gestore/concessionario, se individuato), nella quale saranno previsti, in base al progetto presentato, la durata dell'assegnazione e le finalità da perseguire.

Articolo 4

Criteri per la determinazione della graduatoria

1. La graduatoria è redatta assegnando ad ogni istanza un punteggio determinato attraverso i seguenti parametri:

CRITERIO	PUNTEGGIO
1. Età	40 punti per cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni 35 punti per cittadini con età maggiore di 65 anni 25 punti per cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni

2. Status occupazionale: disoccupati di qualsiasi età anagrafica	15 punti
3. Status familiare	a) 10 punti in presenza di 1 figlio nel nucleo familiare b) 15 punti in presenza di due o più figli nel nucleo familiare c) 10 punti in presenza di soggetti con invalidità riconosciuta nel nucleo familiare (ossia persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell'art. 4 L. 381/91, comma 1) d) 5 punti in caso di unico componente del nucleo familiare

2. In caso di parità di punteggio sono considerate favorite le istanze presentate dal richiedente più giovane di età anagrafica.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i soggetti affidatari degli orti da parte del Comune di Quarrata avranno diritto di precedenza nell'assegnazione rispetto agli altri concorrenti.
4. Può essere affidato un solo orto per nucleo familiare.

Articolo 5

Affidatario dell'orto

1. Agli ortisti viene consegnato dal Comitato di Gestione Orti, di cui all'articolo 11, un documento, denominato "Carta dell'orto", in cui, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortista, è riportato il numero dell'orto affidato.
2. L'orto non è di proprietà esclusiva del singolo ortista né di alcun membro della famiglia del medesimo; non è cedibile sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio ed in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta diretta dell'Amministrazione Comunale, il titolo può essere revocato.
3. Qualora, a seguito di verifiche e di controlli da parte del Comitato di Gestione Orti, risultasse che l'ortista utilizza in maniera abusiva un altro terreno ricadente nel territorio toscano, come orto e/o ad attività riconducibili a queste, ovvero di coltivazione domestica per usi ortivi, il Comitato di Gestione Orti procederà alla revoca dell'assegnazione.

4. Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli ortisti assegnatari e dai loro familiari conviventi.
5. In caso di cambio di residenza in altro Comune, l'assegnatario decade immediatamente dall'assegnazione dell'orto affidato.

Articolo 6

Assicurazione

1. L'affidamento al soggetto gestore/concessionario, di cui all'articolo 2, comporta per il Soggetto Gestore l'attivazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione/affidamento.
2. Il concessionario/gestore è tenuto, altresì, ad attivare una polizza assicurativa infortuni per la copertura dei singoli assegnatari degli orti, nonché degli avventori. Il concessionario/gestore, attraverso il Comitato di gestione orti può definire, nell'ambito della quota annua associativa (di cui al successivo art. 15), l'importo del costo dell'assicurazione individuale da porre a carico del singolo ortista.
3. Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, tali polizze saranno stipulate dal Comune stesso. Anche in questa circostanza, attraverso il Comitato di gestione orti può essere definita, nell'ambito della quota annua associativa (di cui al successivo art. 15), l'importo del costo dell'assicurazione individuale da porre a carico del singolo ortista.

Articolo 7

Principi di solidarietà

1. L'affidatario, in caso di assenza per un periodo non superiore a 180 giorni, per una sola volta, dopo aver informato il Comitato di Gestione Orti, può incaricare un collaboratore temporaneo, anche non familiare, per la conduzione dell'orto, nel rispetto dei principi solidaristici.
2. Trascorsi 180 giorni, se non ha ripreso l'attività, l'affidatario sarà considerato rinunciatario.

Articolo 8

Rinuncia

1. Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al Comitato di Gestione, per consentire al Concessionario/Soggetto Gestore di procedere con un nuovo affidamento sulla base della graduatoria in vigore o con la pubblicazione di un nuovo bando, in caso di graduatoria esaurita.
2. Il Comitato di Gestione Orti, qualora constati che l'affidatario non coltiva il proprio orto per tre mesi consecutivi senza comprovati e/o evidenti motivi, che esulano dalle eventuali avverse condizioni meteorologiche, convoca l'assegnatario affinché si presenti entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione per fornire debite spiegazioni.
3. In caso di mancata presentazione o di spiegazioni ritenute non sufficienti il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al soggetto Gestore/Concessionario che chiederà al Comune la revoca dell'assegnazione.

Articolo 9

Assemblea degli ortisti

1. L'assemblea degli ortisti è formata dagli affidatari degli orti; tutti gli ortisti possono partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto; un ortista, in caso di impossibilità alla partecipazione, può delegare un altro ortista, che non può comunque rappresentare più di una delega.
2. I compiti dell'assemblea sono:
 - eleggere i rappresentanti degli ortisti nel Comitato di Gestione Orti;
 - approvare il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria su proposta del Comitato di Gestione Orti;
 - approvare la quota annuale di gestione a carico degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti;
 - approvare il calendario delle attività didattiche, sociali e di aggregazione su proposta del Comitato di Gestione;
 - approvare il rendiconto delle attività predisposto dal Comitato di Gestione Orti.
3. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno:
 - entro il mese di novembre: per approvare, in sede di previsione, il programma delle attività per l'anno successivo;
 - entro il mese di aprile: per approvare, in sede di consuntivo, il rendiconto dell'anno precedente.

4. Delle sedute dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al competente Ufficio comunale.
5. L'assemblea degli ortisti è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione Orti che la presiede; la convocazione deve essere trasmessa anche al Comune.
6. Alle assemblee può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.
7. L'assemblea si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno o, comunque, ogni volta che ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli ortisti.

Articolo 10

Comitato di Gestione Orti

1. Il Comitato di Gestione Orti è l'organismo che ha il compito di coordinare la gestione degli orti e costituisce il referente per il Soggetto Gestore/concessionario ed il Comune. La convocazione alle riunioni del Comitato di Gestione Orti deve essere inviata anche al Comune.
2. Il Comitato di Gestione Orti è formato da numero sette membri di cui tre eletti dall'assemblea degli ortisti, esclusivamente fra gli affidatari degli orti, con le modalità decise dalla assemblea; tre membri sono nominati dal soggetto gestore/concessionario ed un membro dal Comune di Quarrata. Nel caso non sia individuato un soggetto gestore/concessionario, il Comitato di Gestione sarà composto da 3 membri, di cui due nominati dal Comune e uno dall'Assemblea degli ortisti.
3. Il Comitato di Gestione Orti dura in carica cinque anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Articolo 11

Attività del Comitato di Gestione Orti

1. Il Comitato di Gestione Orti, al fine di coordinare la gestione complessiva delle attività realizzate dagli ortisti, attua le seguenti attività:
 - Redige e propone all'assemblea degli ortisti il programma di interventi, per la manutenzione delle aree comuni (es. parcheggi, vialetti, ecc.).
 - Redige e propone all'assemblea il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente;
 - Concorda con il Soggetto Gestore/concessionario l'importo della quota annuale di gestione a carico di ogni ortista per le spese generali di funzionamento e per l'assicurazione individuale e lo propone all'assemblea degli

ortisti, provvedendo successivamente alla riscossione e al trasferimento al Soggetto Gestore delle quote concordate;

- Predisporre, registra e consegna agli ortisti la “Carta dell'orto” nella quale, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortista, è riportato il numero dell'orto affidato.
- Redige il calendario di interventi, decisi dall'assemblea, con specificati gli incarichi agli ortisti che, senza eccezione alcuna, sono tenuti a dare la loro collaborazione alla realizzazione del programma stabilito dall'assemblea, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione Orti;
- Gestisce d'intesa con il Gestore e con l'Amministrazione Comunale iniziative di aggiornamento, di didattica, a carattere sociale, di aggregazione e di riqualificazione a favore degli ortisti, ma anche della cittadinanza;
- Provvede periodicamente, almeno ogni tre mesi, al censimento dei lotti liberi, comunicando le disponibilità al gestore/concessionario per il successivo affidamento seguendo l'ordine della graduatoria in vigore;
- Vigila sulla corretta gestione degli orti e degli spazi comuni;
- Regolamenta l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica, nonché lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;
- Concorda e definisce con il Gestore eventuali aspetti non previsti nel presente Regolamento, previa intesa con il Comune.

Articolo 12

Coltivazioni e Divieti

1. Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere nei limiti dell'area affidata. La piantagione di alberi da frutto e di alto fusto in generale, nonché di vite non è consentita. È consentita unicamente la coltivazione biologica ed è vietato qualsiasi altro tipo di coltivazione; ogni violazione a tale divieto comporterà la revoca dell'assegnazione del proprio lotto. È altresì vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e la salute delle persone.
2. È vietato vendere i prodotti ricavati dall'orto, salvo indicazioni specifiche definite dal gestore/concessionario e dal Comitato di Gestione Orti e preliminarmente approvate dal Comune.
3. Sono assolutamente consigliate le coltivazioni di specie autoctone o endemiche. Sono tassativamente vietate le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM).
4. Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il Soggetto Gestore/concessionario, può adibire e riservare un'area del Complesso di orti per la coltivazione del germoplasma di specie o varietà in via di

estinzione o per la realizzazione di orti speciali, individuando fra gli ortisti il personale addetto alla gestione.

5. Gli ortisti sono tenuti a tenere in ordine il proprio orto, pulito da erbacce e residui di coltivazioni, anche se temporaneamente non coltivato; gli ortisti, per il proprio tratto di pertinenza prospiciente il lotto assegnato, devono altresì mantenere le fosse di scorrimento delle acque piovane pulite da qualsiasi genere di oggetti che ne possano ostacolare il regolare deflusso, da erbacce e dalla terra, anche in collaborazione con gli ortisti confinanti.
6. Gli orti devono essere sgombri da qualsiasi tipo di materiale, compreso bottiglie e buste di plastica; è assolutamente vietato erigere e/o posizionare costruzioni non autorizzate di capanni, contenitori di acqua piovana e simili, di capacità superiore a 120 lt. Sono consentite solo piccole serre non più alte di 1,00 mt e non più lunghe di 2,00 mt per ciascun orto.
7. Qualora gli ortisti abbiano interesse a delimitare lo spazio loro assegnato, questo sarà eseguito a loro esclusivo carico ed onere impiegando materiali e sistemi costruttivi adeguati al contesto (preferibilmente staccionate di legno), con altezze non superiori a 1,00 mt.
8. In caso di inadempienza delle suddette prescrizioni il Comitato di Gestione Orti può procedere a revocare l'affidamento all'ortista, così come può essere revocata l'assegnazione a coloro che non collaborano o addirittura intralciano la realizzazione del programma stabilito dall'assemblea.

Articolo 13

Gestione dei rifiuti

1. Per la raccolta dei rifiuti il Comitato di Gestione Orti predispone adeguati contenitori, atti a raccogliere, in maniera differenziata gli stessi e, in particolare, gli scarti ortivi che possono essere compostabili. Qualsiasi altra procedura codificata di riciclo degli scarti vegetali dovrà essere concordata e successivamente autorizzata dall'Assemblea, il tutto nell'ottica delle buone pratiche di smaltimento rifiuti.

Articolo 14

Uso dell'acqua

1. L'acqua è esclusivamente riservata per l'innaffiamento degli orti, salvo differenti indicazioni per l'acqua potabile. L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli ortisti, oltre che all'attenta vigilanza del Comitato di Gestione Orti.

Articolo 15

Quota di gestione

1. Gli ortisti sono tenuti al pagamento annuale anticipato della quota di gestione comprensiva delle spese di acqua, luce, assicurazione e varie. La quota è stabilita ogni anno dall'assemblea degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, e preventivamente concordata con il Soggetto Gestore/concessionario. La quota deve essere versata entro il termine fissato; sarà revocato l'affidamento a tutti coloro che non saranno in regola con i pagamenti delle quote. Il pagamento delle quote dovrà avvenire entro il termine stabilito dall'assemblea degli ortisti.
2. Eventuali economie che dovessero risultare a consuntivo dell'anno di attività dovranno essere impiegate per il miglioramento e per la manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni, nonché per il miglioramento ed il rafforzamento delle attività di socializzazione ed aggregazione tra gli affidatari.

Articolo 16

Attrezzature

1. Dopo l'uso, gli attrezzi agricoli ad uso manuale (zappe, vanghe, picconi, carriole e simili), devono essere puliti e rimessi negli appositi depositi. Eventuali attrezzi a motore e/o elettrici, facenti parte della dotazione comune decisa dal Comitato di Gestione Orti, devono essere utilizzati secondo le modalità decise dal medesimo.

Articolo 17

Parcheggi

1. Auto, moto, motorini, biciclette, mezzi a motore e/o elettrici, devono essere parcheggiati negli spazi consentiti e, a tal fine, previsti nel progetto dell'Amministrazione Comunale. Sono ammesse auto all'interno del Complesso di orti, solo ed esclusivamente nella zona indicata a parcheggio e fino ad esaurimento dei posti disponibili, fatta eccezione per i mezzi in uso ai disabili.

Articolo 18

Accesso agli animali domestici o da compagnia

1. All'interno del Complesso di Orti è vietato far entrare cani senza guinzaglio e senza museruola. Il proprietario deve altresì evitare che il proprio animale da affezione provochi danni alle strutture comuni ed alle singole coltivazioni.

Articolo 19

Acquisti collettivi

1. Al fine di favorire gli ortisti per l'acquisto di materiale, attrezzi, semi, concimi e quant'altro necessario, nonché per velocizzare le tempistiche e la qualità del materiale e della strumentazione acquistata, il Comitato di Gestione Orti può disporre acquisti collettivi.

Articolo 20

Lavori d'impianto e Manutenzioni

1. I lavori relativi alla realizzazione degli orti e alla sistemazione delle aree funzionali all'avvio delle attività denominate "orti urbani" sono a carico dell'Amministrazione Comunale. In linea generale, sono di competenza del Comune di Quarrata i lavori per la sistemazione della viabilità, degli spazi di sosta, degli spazi comuni, la delimitazione degli orti e le eventuali opere impiantistiche, compreso l'acquisto di arredi ed attrezzature.
2. Le spese relative alle manutenzioni ordinarie del complesso di Orti sono obbligatorie e a carico del Soggetto Gestore/concessionario e del Comitato di Gestione Orti.

Articolo 21

Disposizioni integrative

1. Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il Soggetto Gestore/concessionario e previa approvazione dell'Assemblea degli ortisti, propone disposizioni e comportamenti integrativi al presente Regolamento che comunque non possono essere in contrasto con lo stesso.
2. La proposta di modifica del Regolamento è trasmessa all'Amministrazione Comunale che, previa valutazione e verifica del rispetto degli obiettivi dell'iniziativa, la approva o la respinge con proprio atto.
3. Il nuovo Regolamento, se approvato dal Comune, entra in vigore ai sensi della normativa vigente.

Articolo 22

Controversie

1. È costituita una Commissione composta dal Presidente del Comitato di Gestione Orti, da un delegato del Soggetto Gestore/concessionario e da un rappresentante del Comune.
2. La Commissione ha il compito di esaminare e di decidere in merito ai comportamenti e alle controversie insorte nella gestione degli orti, nonché in merito al rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.
3. Qualora si verificassero furti, atti di vandalismo, aggressioni, con minacce verbali o fisiche da parte di ortisti il Presidente del Comitato di Gestione Orti, previo accertamento e fatte salve le prerogative di Legge, provvede alla sospensione cautelare degli interessati, in attesa della decisione adottata dalla Commissione di cui al presente articolo.
4. Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili e sono trasmesse al Gestore o al Comune per gli eventuali adempimenti di loro competenza.

Articolo 23

Dimissioni del Comitato di Gestione Orti

1. Il Comitato di Gestione Orti si considera dimissionario quando si dimette almeno un terzo dei suoi membri. Il Comitato di Gestione Orti rimane comunque in carica fino alla elezione del nuovo Comitato.
2. In caso di dimissioni del Comitato di Gestione Orti, il Presidente procede a convocare gli organi previsti per la nomina di un nuovo Comitato di Gestione.

3. Qualora si dimetta un numero inferiore ad un terzo dei membri del Comitato di Gestione Orti, i membri dimissionari sono sostituiti dai primi candidati non eletti in base al numero di voti ricevuti.

Articolo 24

Sottoscrizione del Regolamento

1. Al momento dell'assegnazione del terreno gli ortisti sono tenuti a prendere visione del presente "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti" ed a sottoscriverlo per l'accettazione integrale di quanto in esso contenuto.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi della normativa vigente.